massima, con gli orientamenti in materia di occupazione e le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione (l'analisi annuale della crescita) e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza; nonché la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici [1]. Se del caso è opportuno tenere in considerazione anche i pareri emessi nel contesto dei programmi di partenariato economico quali definiti dal presente regolamento.

(5) Al fine di consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi, sia a livello interno che sul piano internazionale, attraverso la promozione della competitività, della produttività, del potenziale di crescita, della coesione sociale e della convergenza economica, nelle conclusioni del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che contiene anche obiettivi in materia di povertà, istruzione, innovazione e ambiente.

(6) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, il TFUE consente l'adozione nella zona euro di misure specifiche che vanno oltre le disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri in modo da rafforzare il coordinamento e la sorveglianza sulla disciplina di bilancio degli Stati membri stessi. Il coordinamento e la sorveglianza così rafforzati dovrebbero essere accompagnati, se del caso, da una congrua partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Laddove appropriato e necessario, è opportuno fare attivamente ricorso alle misure specifiche di cui all'articolo 136 TFUE.

(7) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene conto dell'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto e alla prassi nazionali.

(8) L'articolo 9 TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione debba tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

[1] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(9) La sorveglianza e il coordinamento gradualmente rafforzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, completeranno ulteriormente il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, integreranno le disposizioni vigenti del PSC e potenzieranno la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire al conseguimento di risultati economici e di bilancio migliori, alla solidità macrofinanziaria e alla convergenza economica, a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi.

(10) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e, di conseguenza, minare l'impegno finalizzato alla disciplina di bilancio. Per ottenere previsioni macroeconomiche imparziali e realistiche si può fare riferimento a enti indipendenti o a enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio di uno Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità. Le previsioni così ottenute dovrebbero essere utilizzate per l'intera procedura di bilancio.

(11) Nella fase di programmazione si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti dovrebbero essere individuati il più precocemente possibile. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare non solo della definizione di principi guida e obiettivi di bilancio, ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

(12) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe portare a una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali contribuendo quindi all'efficacia del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Essa dovrebbe portare a un rafforzamento delle sinergie grazie a un più facile coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché alla certezza che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nella procedura di bilancio degli Stati membri. Tale procedura dovrebbe essere coerente con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo. Le politiche di bilancio degli Stati membri dovrebbero essere coerenti con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende anche la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sui programmi di partenariato economico quali istituiti dal presente regolamento.